

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga del 9 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999 e del 6 luglio 2000¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata².

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

9 ottobre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF **1999** 8667, **2000** 3437

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.